



COMUNE DI SERSALE Prov. di Catanzaro

DETERMINAZIONE del SERVIZIO FINANZIARIO

N. 08 del 04/07/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno **04** del mese di Luglio dell'anno **2017**

Il Responsabile Ufficio Personale

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) , nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:

- risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;

Considerato che le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2010 per come convertito dalla L.122/2010 inerente il blocco delle retribuzioni e delle risorse decentrate per i dipendenti della amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 tra cui i Comuni;

Preso atto che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011, precisa quanto segue:

- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni

professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;

- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78”;

- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art.9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni *“sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”*;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che, a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Considerato che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, ed, in particolare, ha precisato che per la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013-2014 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

Visti, altresì, i criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome avente ad oggetto l'interpretazione delle disposizioni di cui al D.L. 78/2010;

Rilevato che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2010 e 2014 risulta un decremento della media dei dipendenti come di seguito evidenziato:

Anno 2010:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2010 = 25 unità;
personale a tempo indeterminato in servizio alla 31.12.2010 = 25 unità;
media dipendenti Anno 2010 = 25

Anno 2014:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2014 = 24 unità;
personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2014 = 24 unità
media dipendenti Anno 2014 = 24

Confronto 2010-2014:

Media dipendenti Anno 2010 = 25
Media dipendenti Anno 2014 = 24
Decremento media dipendenti = 1

Rilevato che per l'anno 2014 occorre, quindi, dare applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2000, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, procedere con la riduzione del fondo delle risorse decentrate in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2014 come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato come Tab. A;

DETERMINA

1. **Di costituire**, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. **Di dare atto** che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2014 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative nonché di novità normative;

3. **Di dare atto**, altresì, che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2014 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall' ammontare del Fondo 2010;

4. **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2014 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di Previsione 2017, ed afferenti la spesa del personale.

6. **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale, nonché pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale.

Il Responsabile del Ufficio Personale
F.to all'originale
Dott. Salvatore Borelli

=====

Il sottoscritto Dott. BORELLI Salvatore, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Dalla sede comunale, lì 04/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to all'originale
Dott. Salvatore BORELLI

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA	IMPORTO
Risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità in applicazione delle seguenti disposizioni:	
Art. 14 comma 4 CCNL 1/4/99: a decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.	€ 101,88
Art. 15 comma 1 CCNL 1/4/99, lettere a, b, e, f, g, h, i, j, l:	
let. a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), e), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle	€ 32.746,98
lett. b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art.32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art.3 del CCNL del 16.7.1996 nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti...	€ 0,00
let. c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'ari. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art.3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazio	
let. f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.29/1993.	€ 0,00
let.g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996.	€ 0,00
lett. h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art.37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995	€ 0,00
lett. i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte solari annuo della stessa dirigenza,...	€ 0,00
let.j) un importo dello 0,52% del monte solari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999	€ 1.909,01
let.l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni...	€ 0,00
Art. 15 CCNL 1/4/99 comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1/4/99	
comma 5: in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la	€ 0,00

**RISORSE FONDO
ESERCIZIO 2014**

Art.4, commi 1 e 2 del CCNL del 5.10.2001	
comma 1: gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.99 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	€ 3.768,97
comma 2: le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	€ 9.971,96
Art. 34 comma 4 CCNL 22/1/2004, gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella di	€ 39.530,82
Art. 32, commi 1,2,7, CCNL 22/1/2004:	
comma 1: le risorse decentrate previste dall'art.31, comma 2, sono incrementate nell'anno 2003, di un importo pari allo 0.62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	€ 2.116,16
comma 2: gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della	€ 1.706,58
comma 7: la percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni, specificate nei commi 3,4, 5 e 6 di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ...	€ 682,63
Art. 4, comma 1 CCNL 09/5/2006:	
comma 1: Aumento 0,5% monte salari 2003 esclusa quota dirigenza. Solo enti che hanno un rapporto tra spese di personale e spese correnti non superiore al 39%.	€ 2.930,68
CCNL 11/04/08 art. 8 - c. 2	
comma 1: Aumento 0,6% monte salari 2005 esclusa quota dirigenza. Solo enti che hanno un rapporto tra spese di personale e spese correnti non superiore al 39%.	€ 3.924,64
RISORSE GIA' UTILIZZATE DA DETRARRE	
Progressioni effettuate anno 1999	€ 7.585,63
Progressioni effettuate anno 2000	€ 4.315,79
Progressioni effettuate anno 2002	€ 10.764,21
Progressioni effettuate anno 2003	€ 14.413,16
Indennità di comparto a carico del fondo	€ 8.790,18
Adeguamento trattamento stipendiale per Vigili Urbani	€ 635,03
Progressioni effettuate anno 2004	€ 5.877,80
Progressioni effettuate anno 2005	€ 3.726,50
Progressioni effettuate anno 2006	€ 4.169,49
Progressioni effettuate anno 2007	€ 9.584,02
Progressioni effettuate anno 2008	€ 2.250,00
Riduzione ex art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010 convertito L.122/2010: PER RIDUZIONE PERSONALE	€ 955,99
Riduzione ex art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010 convertito L.122/2010: PER BLOCCO RISORSE RISPETTO AL FONDO 2010	€ 3.378,74
RISORSE DISPONIBILI DA CONTRATTARE	€ 22.943,78

**RISORSE FONDO
ESERCIZIO 2014**

RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA'	
Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità in applicazione delle seguenti disposizioni:	
Art. 15, comma 1, CCNL 1.4.99 lettere d, e, k, n:	
lett. d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 ...	€ 0,00
lett. e) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art.1 comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modofocazioni..	€ 0,00
lett. k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17...	€ 0,00
lett. n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995...	€ 0,00
Art. 15 CCNL 1.4.99 commi 2, 4, e 5 per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche:	
comma 2: in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dallo aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1,...	€ 0,00
comma 4: gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere residuabili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio.	€ 0,00
comma 5: in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la	€ 0,00
Art. 4, commi 3 e 4 del CCNL del 5.10.2001:	
comma 3: la disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione)	€ 0,00
comma 4: la lett.d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente:	
d) la quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:	€ 0,00
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari	€ 0,00
b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari	€ 0,00
c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali...	€ 0,00
Art. 54 del CCNL del 14.9.2000:	
gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.99 l	€ 0,00
Risorse derivanti dagli accordi stipulati in applicazione dell'art.5 CCNL 05/10/2001	€ 0,00
RISORSE DISPONIBILI DA CONTRATTARE	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DA CONTRATTARE	€ 22.943,78